Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

(3804)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1977, n. **265**.

Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.

In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 23 maggio 1977, n. **266**.

Modifica della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente: « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato », è sostituita dalla seguente:

« *e*) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 6 giugno 1977, n. **267**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. e all'E.N.I.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *secondo comma, dopo le parole*: « sono assegnate in », *è inserita la seguente*: « autonoma ».

All'articolo 2 *il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti*:

« Entro il termine improrogabile di cinque mesi dalla data del presente decreto i due enti provvedono, nel quadro di organici programmi di settore:

1) alla individuazione delle società o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;

2) alla individuazione delle società o degli stabilimenti risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione del relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse strategico ai fini della economia nazionale;

3) alla individuazione delle società o degli stabilimenti per i quali è conveniente, attese le finalità proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;

4) alla individuazione delle società o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.

L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento dell'attività delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresì il personale della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a.

Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n. 69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa relativa si provvede con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due enti sottopongono al Ministro per le partecipazioni statali programmi articolati per settore, con evidenziazione delle motivazioni di ordine tecnico industriale, dei costi e della incidenza sulla occupazione, che prevedano la messa in liquidazione entro il termine massimo del 31 ottobre 1977 delle imprese o stabilimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 4), e la realizzazione, entro il termine massimo di tre anni, dei piani di cui allo stesso secondo comma, n. 2). Per il settore minerario metallurgico il programma deve prevedere gli interventi da effettuarsi in concorso con gli enti delle regioni a statuto speciale, anche attraverso la eventuale acquisizione delle quote di partecipazione all'uopo necessarie.

I programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze di mobilità della manodopera anche in rapporto a progetti di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive, in modo che sia garantita la continuità di occupazione in attività economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente, ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi sindacali intesi a favorire la mobilità.

Su proposta del Ministro per le partecipazioni statali il CIPE delibera sui programmi entro il termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla loro presentazione e comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale, prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al C.N.E.L., nonché delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.

Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:

a) il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni azionarie relative alle società rientranti nelle categorie indicate ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;

b) la cessione delle società o degli stabilimenti rientranti nella categoria indicata al n. 3) del secondo comma del precedente articolo 2;

c) la messa in stato di liquidazione delle società rientranti nella categoria indicata al n. 4) del secondo comma del precedente articolo 2.

Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria.

Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il 30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed entro il mese di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione del programma ».

All'articolo 4, *ultimo comma, sono soppresse le parole*: « il personale delle quali è utilizzato nelle società di cui all'articolo 1 in modo da salvaguardarne l'efficienza tecnica ed il coordinamento settoriale ».

L'articolo 5 *è sostituito dal seguente*:

« Il comitato dura in carica un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le partecipazioni statali.

Il comitato promuove la verifica approfondita dei bilanci delle società di cui al secondo comma dell'articolo 1, a partire da quelli relativi all'esercizio 1973. La verifica deve essere affidata a società di certificazione operanti in Italia da almeno cinque anni.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il comitato presenta al Ministro per le partecipazioni statali una dettagliata relazione della propria gestione, allegandovi apposito rendiconto.

Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri sulla base della anzidetta relazione e del programma previsto dal precedente articolo 3:

a) le risultanze della liquidazione delle aziende rientranti nella categoria indicata al numero 4) del secondo comma del precedente articolo 2;

b) le risultanze della gestione del comitato di liquidazione ».

All'articolo 6 *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« Il personale impiegatizio e salariato in servizio alla data del presente decreto presso l'E.G.A.M. e presso le società indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, è trasferito, con salvezza dei diritti acquisiti, all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a società del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1 »;

al secondo comma dopo la parola: « personale » *sono inserite le altre*: « impiegatizio e salariato ».

L'articolo 7 *è sostituito dal seguente*:

« E' autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 150 miliardi per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Sono altresì autorizzate le seguenti ulteriori spese:

a) di lire 230 miliardi per l'anno 1978 per provvedere alla copertura delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle società da porre in liquidazione ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite alla data del 31 dicembre 1977 delle altre società di cui al secondo comma del precedente articolo 1;

b) di lire 120 miliardi da iscrivere in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978, restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per gli stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso E.G.A.M. e delle società di cui all'articolo 4, quarto comma.

Le somme di cui sopra sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.

La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, in favore del predetto comitato, il quale sarà a ciò autorizzato con appositi decreti da emanarsi dal Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di cui al decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18, è versata al comitato di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal citato decreto-legge ».

All'articolo 8, *al primo comma, le parole*: « a valere sulle autorizzazioni stabilite per il medesimo anno finanziario dal provvedimento relativo », *sono sostituite dalle seguenti*: « a valere sulle autorizzazioni di spesa per il medesimo anno finanziario relative »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A valere sulle predette autorizzazioni relative al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore, un'ulteriore quota di 350 miliardi, da ripartirsi per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 e per miliardi 50 nell'anno 1981, è riservata alle esigenze di cui al precedente articolo 3 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1977, n. **268**.

Emissione di francobolli commemorativi e celebrativi per l'anno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1978 le seguenti serie di francobolli:

celebrativi dei campionati del mondo maschili di pallavolo; celebrativi del bicentenario della costruzione del teatro alla Scala; commemorativi del cinquecentocinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Guidi, detto Masaccio; celebrativi sull'informazione fotografica; celebrativi dell'Idea europea; celebrativi della XX Giornata del francobollo; celebrativi del quarto centenario della traslazione della Sacra Sindone dalla Savoia a Torino: celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1978 delle seguenti serie di francobolli:

1) celebrativi dei campionati del mondo maschili di pallavolo;

2) celebrativi del bicentenario della costruzione del teatro alla Scala;

3) commemorativi del cinquecentocinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Guidi, detto Masaccio;

4) celebrativi sull'informazione fotografica;

5) celebrativi dell'Idea europea;

6) celebrativi della XX Giornata del francobollo;

7) celebrativi del quinto centenario della traslazione della Sacra Sindone dalla Savoia a Torino;

8) celebrativi delle elezioni del Parlamento europeo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1977
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1977, n. **269**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Società israelitica di misericordia in Siena », ed autorizzazione alla stessa ad accettare un'eredità.

N. 269. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Società israelitica di misericordia in Siena », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Lidia Moscato con testamento olografo 16 maggio 1973, pubblicato con atto a rogito avv. Roberto Nappi, notaio in Siena, in data 28 novembre 1973, n. 60444/8828 di repertorio, consistente in un appartamento e un negozio siti in Firenze, descritti nella perizia del geometra Andrea Bertelli, nonché da alcuni depositi bancari, titoli di Stato e suppellettili, descritti nel verbale di inventario 20 luglio 1974, n. 122/27 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **270**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile a favore della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Valenza.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria 24 novembre 1975, relativo allo stralcio dalla chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, in Valenza (Alessandria), a favore della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, anch'essa in Valenza, di un appezzamento di terreno di mq 4950 sul quale insistono il sacro edificio con annessa casa canonica e le opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **271**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di Maria SS. Annunziata, in Spinazzola.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di Maria SS. Annunziata, in Spinazzola (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1977.

Conferimento di onorificenze « Al merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Agnelli Giovanni, meccanica, Piemonte;
Baldoni Remigio, agricoltura, Emilia-Romagna;
Beccaria Bruno, meccanica, Piemonte;
Berlusconi Silvio, edilizia, Lombardia;
Bormioli Pier Luigi, vetraria, Emilia-Romagna;
Caltagirone Gaetano, edilizia, Lazio;
Cappon Giorgio, credito, Lazio;
Cortesi Gaetano, dirigente IRI, Nazionale;
Della Valentina Pietro, legno, Friuli-Venezia Giulia;
Farina Aldo, meccanica, Lombardia;
Finocchiaro Francesco, edilizia, Sicilia;
Fontana Walter, metallurgia, Lombardia;
Frescobaldi Franceschi Marini Vittorio, agricoltura, Toscana;
Lenzi Raffaele, edilizia, Emilia-Romagna;
Lotti Carlo, progettazioni, Lazio;
Mineri Orazio, edilizia, Sicilia;
Nobili Franco, edilizia, Lazio;
Parrillo Francesco, credito, Lazio;
Pirelli Leopoldo, gomma, Lombardia;
Remondini Mario, trasporti, Liguria;
Sodi Luigi, meccanica, Emilia-Romagna;
Trevisani Davide, palificazioni, Emilia-Romagna;
Venino Carlo, agricoltura, Lombardia;
Veronesi Apollinare, agricoltura, Veneto;
Virlinzi Ennio, commercio, Sicilia.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1977

LEONE

DONAT-CATTIN — MARCORA

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1977.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio precedente decreto in data 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1975, registro n. 5 Sanità, foglio n. 184, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che in detto comitato era stato nominato quale segretario il dott. Francesco Galati;

Vista la nota n. 12808 del 7 dicembre 1976 della regione Calabria, assessorato sanità e assistenza, con la quale è stata comunicata la sostituzione del dimissionario dott. Francesco Galati con il dott. Eugenio Parisi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Il dott. Eugenio Parisi, funzionario della regione Calabria, assessorato sanità e assistenza, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Calabria, in sostituzione del dottor Francesco Galati.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 110

(5764)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « L'Union des Assurances de Paris-Vie », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des Assurances de Paris-Vie » con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di opzioni al termine del differimento e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio, le opzioni al termine del differimento e le condizioni di polizza sottoindicati, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des Assurances de Paris-Vie » con sede in Genova:

tariffa II/R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa III/R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa VII/u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 4193 del 23 ottobre 1961);

tariffa VII, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 3754 del 21 aprile 1960);

tariffa IX/u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 7036 del 24 settembre 1970);

tariffa IX/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione della tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 7036 del 24 settembre 1970);

tariffa VIII-C/10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa XIII/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa XIII/R (5, 10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa XIII/R (2-t), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa XIII/R (2/t, rev.), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa XI/R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa IX Compl/R, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo, durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

opzione, al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni, successivamente vitalizia;

tariffa XI/R-c (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione, al termine del pagamento dei premi, nell'assicurazione a vita intera, per la conversione del capitale garantito in una rendita vitalizia;

opzione, al termine del pagamento dei premi, nell'assicurazione a vita intera, per la conversione del capitale garantito in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa A.I.L./60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle

indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà a quell'epoca in vita e valido, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di portabagagli presso le stazioni delle ferrovie dello Stato nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di portabagagli presso le stazioni delle ferrovie dello Stato nella provincia di Verona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 214.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5270)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota n. 1894 del 18 marzo 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Talio dott. Rosario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Fardin geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Balocco dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Della Zonca dott. Giuseppe, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Coralli Franco, Santamaria Mariano, Crivellaro Orfeo, Sironi Giulio, Berardi Sauro, Corradin Giorgio e Cortese Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

La Rocca dott. Michele, Jon Scotta rag. Guido, Roncarolo cav. uff. Luigi e Coda cav. Eclanto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliabò Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5697)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mira Lanza S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 193.420,75 di cui al mod. *B*-Import n. 3481938 rilasciato in data 21 novembre 1974 dal Banco di Napoli, in Genova, per l'importazione di T.M. 396.354 di sego animale di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 14 marzo e 23 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di ottantatre e centocinquantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 880166 del 23 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 febbraio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n.1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'interessata ha inteso giustificare il ritardo con una presunta vertenza con il fornitore sulle caratteristiche della merce (vertenza peraltro che non ha prodotto alcun utile risultato per la ditta italiana) e con la mancanza di spazio nel proprio stabilimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a. di Genova, mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Genova, nella misura del 5% di $ 193.420,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5928)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Figli di R. Bianchi S.n.c., in Montemurlo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di stracci di origine e provenienza USA la ditta Figli di R. Bianchi S.n.c. di Montemurlo (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 8.578,36 di cui al mod. *B*-Import n. 3904645 del 10 luglio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato il 1° ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309260 del 10 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo fra la data di allibramento della merce in dogana (18 luglio 1975) e la data di sdoganamento è stato motivato con istanza datata 5 agosto 1976 — con il periodo di chiusura dell'azienda dovuto alle ferie estive e con la mancata urgente necessità — alla ripresa della attività della merce prepagata, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Figli di R. Bianchi S.n.c. di Montemurlo (Firenze), mediante fidejussione della Cassa di risparmio e depositi di Prato, nella misura del 5 % di $ USA 8.578,36 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Elezioni dei rappresentanti del personale operaio in seno al consiglio di amministrazione del personale operaio del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 313;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976, registro n. 46 Difesa, foglio n. 182, che approva le istruzioni contenenti le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale operaio in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale operaio in seno al consiglio di amministrazione del personale operaio (quattro titolari e quattro supplenti) sono indette per i giorni 19 e 20 settembre 1977.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali a carattere provinciale e regionale sono così determinate:

1ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

2ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Lombardia;

3ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Veneto, Friuli e Trentino-Alto Adige;

4ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Liguria;

5ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Emilia-Romagna;

6ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Toscana;

7ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Marche, Umbria, Abruzzi e Molise;

8ª circoscrizione: comprende tutti gli enti dell'Esercito ubicati nella città di Roma e provincia;

9ª circoscrizione: comprende tutti gli enti della Marina e dell'Aeronautica ubicati nella città di Roma e provincia, nonché tutti gli enti della Difesa ubicati nelle provincie di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti;

10ª circoscrizione: comprende tutti gli enti della Marina ubicati nella città di Taranto;

11ª circoscrizione: comprende tutti i rimanenti enti della Difesa ubicati nella regione Puglia;

12ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria;

13ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Sicilia;

14ª circoscrizione: comprende tutti gli enti ubicati nella regione Sardegna.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Jannelli dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Crollari Bruno, segretario capo - C.A.S.M.;

Fabbri Luigi, capo operaio - Centroseraereo;

Mancini dott. Amilcare, primo dirigente - Difeoperai;

Mazza Francesco, capo operaio - Maristat;

Menici Ado, capo operaio - 2ª R.A.;

Varone Damiano V., capo operaio - Lab. Prec. Es.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso il 1° Comiliter - Torino

Presidente:

Bertola Francesco, direttore di sezione - 1° C.M.T.

Membri:

Airola Quinto, operaio qualificato - Arsenale Es.;

Armenia Raffaele, operaio specializzato - 1ª O.R.M.E.;

Capobianco Bigando Eunonia, segretario - Scuola Appl.;

Gambini Emilio, capo operaio - Ospemiles;

Panunzio Alfredo, operaio specializzato - Aerop. Caselle;

Turco Leonardo, operaio qualificato - Uff. Tecn. M.M.

2ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso la 1ª Regione Aerea - Milano

Presidente:

Timinieri Benedetto, vice direttore di ragioneria - 1ª R.A.

Membri:

Andreasi Suffada Flavia, operaia qualificata - Distremiles;

Fusco Ciro, operaio qualificato - Ospemiles;

Gaita Pietro, coadiutore - Navalgenarmi;

Galli Michele, operaio qualificato - Mag. Misto;

Giannola Francesco, operaio qualificato - 3ª O.R.M.E.;

Moncada Antonio, operaio qualificato - 1ª R.A.

3ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso il V Comiliter - Padova

Presidente:

Montalto Vincenzo, direttore di ragioneria - Direzione lavori G.M.

Membri:

Carlotto Adriano, coadiutore principale - 15ª O.R.M.E.;

Cavallin Giuseppe, operaio - Ospemiles;

Gonzatti Luciano, operaio - Dir. Lav. G.M.;

Montellato Giuseppe, operaio - Dir. Lav. G.M.;

Pasqualini Antonio, operaio - Dir. Lav. G.M.;

Pittilini Ferruccio, assistente tecnico principale Dir. Lav. G.M.

4ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso Maridipart - La Spezia

Presidente:

Cresci Francesco, P.T.I. - Mariperman.

Membri:

Bassani Marco, operaio - Marinarsen;

Bernabò Luigi, coadiutore principale - Maricescos;

Chiappini Ottavio, operaio - Maritecnofar;

Mazzoni Mazzino, operaio - Marigenimil;

Montani Sergio, capo operaio - Maridipart;

Sciaccaluga Enzo, operaio - Grupnul.

5ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso l'Arsenale Esercito - Piacenza

Presidente:

Capezzuto Giuseppe, direttore di ragioneria - Arsenale Esercito.

Membri:

Bianchi Antonio, operaio specializzato - O.R.T.E.;

Bolzoni Alberto, operaio qualificato - O.R.T.E.;

Borghi Bruno, capo operaio - Ars. Es.;

Cavatorta Piergiuseppe, operaio specializzato - A.E.P.;

Rancati Mario, operaio qualificato - Ars. Es.;

Trabacchi Bruno, coadiutore principale - Lab. Pontieri.

6ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso il VII Comiliter - Firenze

Presidente:

Bindi Ovidio, segretario capo - VII Comiliter.

Membri:

Martini Luigi, operaio - Dir. Amm.ne;

Mazzoni Roberto, operaio specializzato - I.G.M.;

Morandi Valdemaro, operaio qualificato - VII O.R.M.E.;

Ottanelli Marco, coadiutore - Ospemiles;

Papini Giordano, operaio specializzato - Ist. Chimico;

Vannini Luciano, operaio qualificato - Dir. Art.

7ª CIRCOSCRIZIONE

con sede presso Maridipart - Ancona

Presidente:

Guidi Carlo, segretario principale - Distremiles - Ancona.

Membri:

Barigelietti Mario, operaio qualificato - Maridipart - Ancona;

Giovannetti Alfio, operaio specializzato - Distremiles - Macerata;

Maurizi Dino, operaio qualificato - Distremiles - L'Aquila;

Petrarelli Nestore, operaio qualificato - Scuola Spec. A.M. - Macerata;

Vincenzi Renato, coadiutore principale - Navalgenarmi - Ancona;

Zito Carlo, operaio qualificato - Maridipart - Ancona.

8ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso l'VIII Comiliter - Roma

Presidente:

Zodiacali Fulvio Vittorio, direttore di Ragioneria - 21° Stab. Trasm.

Membri:

Cabras Vincenzo, capo operaio - Centro Tecn. Genio;

Domenici Bruno, operaio specializzato - C.S.E.M.;

Liuzzi Franco, operaio specializzato - Lab. Prec. Es.;

Meli Filippo, coadiutore - VIII C.M.T.;

Nuccitelli Antonio, operaio qualificato - Direz. Art.;

Vaiani Guido, capo operaio - Scuola Motorizzazione.

9ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso la II Regione Aerea - Roma

Presidente:

Agovino Ennio, direttore di ragioneria - II R.A.

Membri:

Coppi Santino, capo operaio - Marigenimil;

De Martino Salvatore, operaio qualificato - II R.A.;

Gabriotti Mario, operaio specializzato - II R.A.;

Mazza Angelo, coadiutore principale - Circolo Uff. M.M.;

Pigliucci Virgilio, operaio qualificato - Comar;

Sassara Appio, operaio specializzato - 13° Dep. Terr.

10ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso Maridipart - Taranto

Presidente:

Esposito Alberto, direttore di ragioneria - Marinarsen.

Membri:

Donatone Gaetano, capo operaio - Marinarsen;

Frisco Benedetto, operaio qualificato - Marigenimil;

La Gioia Aldo, operaio qualificato - Maricommi;

Moschetti Pietro, operaio specializzato - Marinarsen;

Ruggieri Michele, operaio specializzato - Marimuni;

Rundo Carmelo, coadiutore superiore - Maricommi.

11ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso la III Regione Aerea - Bari

Presidente:

Di Marcantonio Paolo, direttore di ragioneria - Direzione Demanio.

Membri:

Bonerba Giuseppe, operaio specializzato - 3ª OCRA;

Calderaro Alberto, capo operaio - Marinarsen - Brindisi;

Cianciaruso Nicola, operaio specializzato - Mag. Sec. Misto;

Romeo Giovanni, operaio comune - 16° Gr. Genio Camp.;

Savino Leonardo, operaio specializz. - 9ª O.R.M.E.;

Tamborrino Francesco, coadiutore principale - Maricommi - Brindisi.

12ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso il X Comiliter - Napoli

Presidente:

Scarpato dott. Renato, direttore di sezione - X Comiliter.

Membri:

Capezzuto Ernesto, operaio specializzato - Arsenale Esercito;

Castiello Antonio, operaio qualificato - 5° R.T.A.;

Nettuno Bruno, operaio qualificato - Accademia Aer.;

Romano Gennaro, operaio specializzato;

Telese Raffaele, coadiutore;

Tortora Domenico, operaio specializzato - Maridipart.

13ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso Marisicilia - Messina

Presidente:

Molonia Placido, P.T.I. - Marinarsen.

Membri:

Bruno Carmelo, operaio specializzato - Marinarsen;
Dattola Vincenzo, operaio qualificato - Direz. Art.;
Destro Giovanni, operaio specializzato - Maricommi;
Fazio Antonino, operaio qualificato - Marinarsen;
Giordano Giuseppe, operaio qualificato - Direz. Art.;
Irrera Epifanio, coadiutore principale - Direz. Art.

14ª CIRCOSCRIZIONE
con sede presso Marisardegna - Cagliari

Presidente:

Russo Michele, vice direttore di ragioneria - Maricommi.

Membri:

Asunis Giuseppe, capo operaio - Com. Aaerop. Elmas;

Balata Marco, operaio qualificato - Marigenimil;

Dettori Giovanni, operaio specializzato - Com. Aerop. Elmas;

Legovini Mario, operaio specializzato - Marinarsen;

Pulina Giuliano, coadiutore superiore - Distremiles - Sassari;

Rubbiani Pietro Salv., operaio qualificato - 12ª O.R.M.E.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(5978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Hellin Kaarina Paavilainen, vice console onorario di Finlandia a Catania.

(6024)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Vedrana Bulat, vice console di Jugoslavia a Bari.

(6025)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Andrea Borri, agente consolare onorario di Francia a Parma.

(6026)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alfred Kolb-Danvin console generale aggiunto della Repubblica federale di Germania a Genova.

(6027)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1623, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Langhirano (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 60 mappali 201 (mq 1780) e 275 (mq 9760) della superficie complessiva di mq 11.540 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 marzo 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5949)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Rive d'Arcano

Con decreto 10 aprile 1976, n. 150, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto ex alveo del rio Patocco in comune di Rive d'Arcano (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 particella 851 (già 52 1/2) della superficie di mq 1200 ed indicato nella rilevazione catastale in data 14 aprile 1975 con allegato estratto di mappa in scala 1:2000 in data 2 settembre 1974 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione con allegato estratto di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(5951)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 marzo 1977

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Marxer S.p.a.	Loranzè d'Ivrea (Torino), strada per Castellamonte, 31	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5556 del 10 marzo 1977	Modifica denominazione sociale da Soc. it. prodotti Marxer
2	Marco Viti - Industria farmaceutica S.p.a.	Milano, via Riccione, 8	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5577 del 18 febbraio 1977	Modifica denominazione sociale da Ind. farm. Marco Viti di Antonio Viti & C. S.a.s.
3	Laboratorio farmaco biologico Crosara e Farmaceutici Coli	Pomezia (Roma), via Campobello, 9	Spec. medicinali	D.M. 5586 del 17 gennaio 1977	Officina farmaceutica comune
4	Selvi & C. S.p.a.	Milano, via Gallarate, 184	Spec. med. e prod. biologici	D.M. 5590 del 18 febbraio 1977	Modifica denominazione sociale da Laboratorio bioterapico Milanese
5	Immunitalia	Pomezia (Roma), via della Castagnetta	Spec. med. limitatamente al vaccino contro l'influenza	D.M. 5591 del 24 gennaio 1977	—
6	Istituto biochimico Pirri S.r.l.	Milano, via De Cristoforis, 12	Spec. med.	D.M. 5597 del 18 febbraio 1977	Limitazione
7	Malesci istituto farmaco biologico - Firenze S.p.a.	Firenze, via Paisiello, 8	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5601 del 10 marzo 1977	Modifica denominazione sociale da S.a.s.
8	Istituto ricerche biochimiche italiane - IRBI	Pomezia (Roma), strada statale Pontina, km 27,5	Spec. med.	D.M. 5602 del 10 marzo 1977	Limitazione
9	Lancet industria farmaceutica S.r.l.	Aprilia (Latina) strada statale Pontina, km 50,700	Spec. med.	D.M. 5606 del 10 marzo 1977	Trasf. aut.

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI REVOCATE

Numero d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	*Note*
1	Laboratorio di farmacologia Pennino	Napoli, via Ottavio Tupputi, 9	Spec. med.	D.M. 5573 del 10 marzo 1977	—
2	Farmaceutici Coli S.r.l.	Roma, via A. Fusco, 43	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5581 del 17 gennaio 1977	—
3	Fidem ind. chim. farmac. di Bignami Angela S.a.s.	Bologna, via Michelino, 133	Spec. med.	D.M. 5583 del 22 gennaio 1977	—
4	Crosara Alrise	Valdagno (Vicenza), piazza Mercato, 1	Spec. med. e prodotti biologici	D.M. 5584 del 22 gennaio 1977	—
5	Nimsa Nord italiana medicinali	Reana del Roiale (Udine), via V. Veneto	Spec. med.	D.M. 5587 del 18 gennaio 1977	—
6	Farmacotecnica Igea	Catania, corso delle Provincie, 218	Spec. med.	D.M. 5593 del 18 febbraio 1977	—
7	Antica farmacia di Brera	Milano, via Fiuggi, 12/7	Spec. med.	D.M. 5594 del 10 marzo 1977	—
8	Farmacia Carini	Sangemini (Terni) p. Umberto I, 8	Spec. med.	D.M. 5596 del 10 marzo 1977	—
9	Compagnia farmacoterapica dott. Mario Scelba	Roma, via Alba, 8/A	Spec. med.	D.M. 5598 del 10 marzo 1977	—
10	Cavero Benedetto	Isola del Giglio (Grosseto), frazione Porto	Spec. med.	D.M. 5599 del 10 marzo 1977	—
11	Yatros farmaceutici	Torino, via S. Ottavio, 54	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5600 del 10 marzo 1977	—
12	Also Lab.	Firenze, via Villamagna, 92/94	Spec. med.	D.M. 5603 del 10 marzo 1977	—

(5304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo (raddoppio) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di diritto amministrativo (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6135)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, n. 611 R/Gab., con cui al sig. Francesco Comploj, nato a Selva il 4 gennaio 1880 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 febbraio 1977 dal sig. Francesco Comploi, nipote del suddetto, nato a Merano il 17 novembre 1938, in atto residente a Ortisei in via Rezia n. 181;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 marzo 1935, n. 611 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Francesco Comploi, nato a Merano il 17 novembre 1938, residente a Ortisei in via Rezia n. 181, viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Gli effetti del precedente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Pobitzer Elisabetta, nata il 29 luglio 1942, ed ai figli Valeria, nata il 19 febbraio 1968 e Franz Robert, nato l'11 giugno 1973.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 aprile 1977

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(5848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953 n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 173 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 3 e 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 1966 e concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione alla carriera di concetto degli archivi notarili;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 21, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la circolare P.C.M. 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente addì 30 gennaio e addì 24 settembre 1975, coi quali la ripetuta amministrazione è stata autorizzata a bandire concorsi, per esami, per complessivi nove posti di volontario della carriera di concetto;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1975, con il quale venne indetto un concorso, per esame, ad otto posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, con il quale il numero dei posti messi a concorso venne aumentato da otto a nove;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria del predetto concorso;

Visti i decreti dirigenziali 31 marzo e 6 aprile 1977, con i quali sono stati dichiarati decaduti due candidati;

Considerato che dei nove posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione a bandire i relativi concorsi ne sono stati utilizzati soltanto cinque;

che alla data odierna non è possibile prevedere il numero dei candidati;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Sia di buona condotta.

E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dell'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili, Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95, 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) nozioni di contabilità di Stato.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili; diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; statistica;

Il giorno 1° settembre 1977 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95, 00154 Roma, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95, 00154 Roma, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che — per la natura e il grado della mutilazione o invalidità — l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrne copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati o appartengono a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengono a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere b), c), d), e), g) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I certificati di cui alle lettere b) e c) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8 tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere d) e f) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico spettante al segretario (prima classe di stipendio) della carriera di concetto degli archivi notarili, salvo il disposto dell'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro*: Speranza

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 397

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo d'età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di . . . . conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . con sede in . . . .;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4), ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza, è il seguente . . .

Allega quietanza rilasciata dall'archivio notarile di in data . . (ovvero allega ricevuta (5) n. . . in data . attestante il versamento effettuato sul c/c postale n. 31492002 intestato all'archivio notarile di Roma).

Data, ...

Firma (6)

. . .

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa della risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Non è assimilabile a tale ricevuta il versamento effettuato con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(5982)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nella guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1977 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 638 in data 25 agosto 1976 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20 così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio; l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello tigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.
Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*) e *b*), l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.
Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sara approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.
Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personale risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti è di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.
Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15.
Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 16.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.
Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1977

p. *Il Ministro*: TAMBRONI-ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 291

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali . . . . (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . . . con il punteggio di . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione . . . . (4);

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . provincia di via . . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti . . . . . . (6).

Data, . .

Il candidato

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(6060)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA"» DI OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(5990)

OSPEDALE DI BITONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(6065)

OSPEDALI CONCENTRATI «SS. TRINITA' LINA E G. G. PONTI» DI ARONA E CIVILE DI STRESA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Arona.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arona (Novara).

(6094)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(5988)

OSPEDALE «FERRARI» DI CEPRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(6095)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(6096)

OSPEDALE « B. APPIANI E MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(5992)

OSPEDALE « F. PICCOLOTTI - E. CORNELI » DI MARSCIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsciano (Perugia).

(5999)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI-G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra (a tempo pieno);

un posto di assistente medico laboratorista per il centro raccolta fisso del sangue (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(6070)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(5985)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(6066)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(5986)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI SOAVE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soave (Verona).

(6073)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di primario della divisione neurologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione neurologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(6067)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(6072)

ISTITUTO NEUROLOGICO « C. BESTA » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista direttore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista direttore della farmacia aperta al pubblico in via Bassini, 49.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(5994)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(5991)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(6068)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(5998)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(6074)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA INCORONATA DELL'OLMO » DI CAVA DEI TIRRENI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico;
un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cava dei Tirreni (Salerno).

(6069)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(5984)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di urologia;
tre posti di assistente di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(5983)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto della clinica di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della clinica di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Chieti.

(5989)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurochirurgia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(5987)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(6071)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(5993)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(6211)

OSPEDALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto cardiologo;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Angelo dei Lombardi (Avellino).

(5997)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1977, n. **13**.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, concernente: « Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 42, primo comma, lettera *d*), della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni, per coloro che abbiano presentato, nel corso dell'anno 1974, domanda di contributo ai sensi degli articoli 31, 33 e 39 della succitata legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, si applica il seguente disposto:

« Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano fruito, nell'anno solare antecedente a quello di presentazione della domanda, di un complessivo reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare superiore a lire 4 milioni o comprendente redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a lire 1 milione ».

Art. 2.

Agli interessati di cui al precedente art. 1, non si applica il disposto di cui all'art 2 della legge regionale 21 dicembre 1976, n. 67.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 marzo 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: STOPPER

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1977, n. **14**.

Interpretazione autentica dell'art. 6 e rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente: « Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene concesso sulla parte di spesa ammissibile non assistita dal contributo di cui all'art. 3. Tale contributo non può eccedere l'80% della spesa complessivamente ammessa ai benefici della legge.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni e, nell'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

esercizi 1978 e 1979: lire 300 milioni;
esercizi dal 1980 al 1997: lire 800 milioni;
esercizi 1998 e 1999: lire 500 milioni.

L'onere di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1980, fa carico al capitolo 5815 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 4.800 milioni.

Al conseguente onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 (rubrica n. 9, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 marzo 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: STOPPER

(3990)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1977, n. **15**.

Disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale del centro regionale per la sperimentazione agraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del centro regionale per la sperimentazione agraria sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Il personale del centro è assegnato ad un ruolo unico che si articola nelle seguenti qualifiche funzionali:

dirigente;
consigliere;
segretario;
coadiutore;
agente tecnico;
commesso.

Con regolamento interno da emanarsi, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verranno indicate, nell'ambito delle qualifiche funzionali, le diverse mansioni obiettive e le relative specializzazioni richieste. Per l'indicazione delle mansioni e delle specializzazioni, si dovrà tener conto dei criteri seguiti per la formulazione del regolamento di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 3.

La dotazione organica del centro, suddivisa per qualifiche funzionali, è specificata nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Il direttore del centro è nominato dal consiglio di amministrazione del centro, previo pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato a laureati in materie scientifiche attinenti l'attività del centro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ad eccezione del limite di età, abbiano prestato, in settori inerenti a quelli istituzionali del centro, per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato, ovvero abbiano esercitato per un uguale periodo attività professionale negli stessi settori.

Al direttore spetta il trattamento economico tabellare previsto al 10° anno della qualifica dirigenziale.

Art. 5.

Per l'accesso alle qualifiche del ruolo del centro, ferma restando l'applicabilità delle norme contenute nella parte II - titolo II e nell'art. 93 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, verranno emanati appositi regolamenti interni.

Art. 6.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale e iscritto, dalla data di inquadramento ovvero di nomina nel ruolo del centro, rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) o altro istituto esercitante funzioni analoghe, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Il personale di cui al successivo art. 8, che alla data d'inquadramento risultasse iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha diritto di optare — entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — per il mantenimento della predetta iscrizione.

Art. 7.

Presso il centro è costituito un organo collegiale con la composizione e le competenze previste dall'art. 96 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio alle dipendenze del centro ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4 marzo 1971, n. 8, ed il personale che, essendo stato assunto con deliberazione del consiglio di amministrazione del centro, presti servizio, alla medesima data, da almeno un anno, è inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera in cui ha prestato attività presso il centro, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica medesima, ad eccezione del limite di età nonché, per i dipendenti già appartenenti alla carriera ausiliaria, del titolo di studio. La posizione tabellare d'inquadramento viene determinata con le modalità previste dall'art. 98, quinto comma e seguenti della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Per l'attribuzione della posizione tabellare successiva a quella di inquadramento si applica il disposto dell'art. 98, penultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all'art. 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione non può comunque avere effetto anteriore alla data di inquadramento, indicata al precedente comma.

Art. 9.

Il personale della Regione e degli enti regionali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso il centro, può, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del centro con la qualifica funzionale e la posizione tabellare in godimento presso l'ente di provenienza, maturata fino alla data dell'effettivo inquadramento presso il centro.

Ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni tabellari, detto personale conserva i diritti maturati all'atto dell'inquadramento presso gli enti di provenienza nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 10.

Il personale dello Stato o di altri enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi da almeno un anno in posizione di comando presso il centro, può, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla medesima data, essere inquadrato nel ruolo del centro, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e con la posizione tabellare corrispondente allo stipendio in godimento.

Art. 11.

Il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno un anno la propria attività presso il centro in base ad una borsa di studio a carico del centro stesso, può, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, eccezion fatta per quello di cui alla lettera *c*), essere inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio, nella posizione tabellare prevista per lo stipendio iniziale della qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto. Ai fini dell'attribuzione di eventuali aumenti periodici tabellari, il servizio prestato presso il centro anteriormente all'inquadramento è valutato per intero e per non più di cinque anni.

Le modalità per lo svolgimento dell'esame-colloquio e la composizione della commissione sono stabilite con apposito regolamento interno da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

L'inquadramento nel ruolo del centro del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica di inquadramento, per il personale di cui all'art. 8, è valutata l'anzianità maturata nella carriera corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento; il personale di cui agli articoli 9 e 10 conserva l'anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza nella qualifica funzionale o carriera corrispondente a quella di inquadramento.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'art. 4, il direttore del centro può essere nominato, previa comparazione dei titoli, tra il personale inquadrato ai sensi della presente legge nella qualifica di consigliere con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta qualifica e che sia in possesso del diploma di laurea in materie scientifiche.

Art. 14.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio del centro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 marzo 1977

COMELLI

ALLEGATO

TABELLA ORGANICA

Qualifica funzionale	Numero dei posti
Dirigente	1
Consigliere	10
Segretario	20
Coadiutore	12
Agente tecnico	6
Commesso	2
Totale	51

Visto, *il presidente*: COMELLI

(3991)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1977, n. **16.**

Modifica dell'art. 10-ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come inserito con l'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 10-*ter* della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, introdotto con l'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle associazioni provinciali degli allevatori. In quest'ultima ipotesi i relativi decreti di impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate associazioni ed a favore degli aventi diritto ».

Art 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 marzo 1977

COMELLI

(3992)

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. 17.

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, concernente: « Provvedimenti in materia di trasporti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 e istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria XI, il cap. 5506 con la denominazione: « Sovvenzioni, contributi e spese per l'istituzione, l'esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - trasporti e traffici - categoria IX, il cap. 5505 con la denominazione: « Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione, l'ammodernamento, la gestione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti » e con lo stanziamento complessivo di lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 250 milioni previsto dalla presente legge per l'esercizio 1977, si provvede per lire 200 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 2 - trasporti e traffici - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi) e per lire 50 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (rubrica n. 2 - trasporti e traffici - partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al piano e bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 marzo 1977

COMELLI

(3993)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **12.**

Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni - capo II.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori preordinati all'adeguamento delle strutture ai fini della prevenzione antincendi e antinfortunistici in genere, viene istituito un trattamento di maggior favore riservato agli investimenti diretti a realizzare le prescrizioni di sicurezza sopracitate.

Pertanto, limitatamente alla spesa relativa a tali investimenti, le condizioni di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni sono così modificate:

tasso di interesse: 3 %;

percentuale massima di mutuo concedibile: 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I richiedenti devono dimostrare l'esistenza delle prescrizioni di cui al primo comma presentando idonea documentazione specifica in aggiunta alla documentazione ordinaria.

Rimangono immutate tutte le altre condizioni e modalità concernenti gli interventi contemplati negli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 2.

La presente legge si applica alle domande che perverranno all'amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **13.**

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: « Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma Valle d'Aosta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1976, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire centotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennità al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 587 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale insegnante, sono approvate, a decorrere dall'esercizio 1977, con la legge di bilancio.

Art. 4.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 587. — Stipendi ed indennità alle insegnanti di scuole materne . . . . . . L. 130.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . . . L. 130.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 gennaio 1977

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. **14.**

Deroga ai termini previsti dall'art. 196 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 28 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a derogare, fino al **31** dicembre 1977, ai limiti massimi di permanenza in servizio previsti dall'art. 196 della legge regionale 28 luglio 1956, **n. 3,** e successive modificazioni, già prorogati fino al 31 dicembre 1976, limitatamente al personale non di ruolo in servizio da almeno due mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, allorché la deroga sia giustificata dalle esigenze della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 febbraio 1977

ANDRIONE

(3131)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1977, n. **16.**

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 13 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

All'onere complessivo di L. 340.200.000, previsto per l'attuazione della presente legge relativamente agli anni 1976 e 1977, sarà fatto fronte quanto a L. 33.780.000 con la disponibilità esistente al cap. 50 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 e quanto a L. 306.420.000 con la disponibilità esistente al cap. 200 dello stesso bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 7 aprile 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 *marzo* 1977 (*atto n.* 468) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *aprile* 1977.

(4376)

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. **17.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 942 del 22 dicembre 1976, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1976, n. 18, per prelevamento di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 942 del 22 dicembre 1976, relativo al prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1976 e alla iscrizione di pari importo al cap. 395 di nuova istituzione denominato « Indennizzi agli inquilini per il rilascio di beni immobili di proprietà regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 aprile 1977

MARRI

La presente legge regionale è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *marzo* 1977 *(atto n.* 455*) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 8 *aprile* 1977.

(4763)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1977, n. **12.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41. Intervento regionale in materia di opere e lavori pubblici d'interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

Art. 1.

Per consentire la realizzazione di opere pubbliche e lavori di interesse dei comuni, delle province, delle comunità montane, di altri enti locali e dei loro consorzi nonchè delle altre opere e lavori previsti dalle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 11 giugno 1975, n. 66, la Regione formula programmi organici pluriennali di interventi finanziari da attuare mediante la concessione di contributi in unica soluzione od in annualità.

I programmi, predisposti in conformità alle disposizioni della presente legge, sono approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 dello statuto della Regione, su proposta della giunta regionale.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, procede preliminarmente alla ripartizione territoriale degli interventi finanziari destinati alle opere ed ai lavori indicati al primo comma del precedente art. 1, in relazione particolarmente alle finalità ed agli obiettivi di sviluppo delle varie aree territoriali. Della ripartizione è data immediata comunicazione agli enti di cui al successivo comma.

Le amministrazioni provinciali, tenendo conto degli ambiti territoriali dei comprensori, predispongono le proposte di programma nei limiti delle disponibilità risultanti dalla suddetta ripartizione, indicando, fra l'altro, la natura dell'opera, il tipo di lavoro, il costo, la localizzazione ed ogni altro utile elemento, nonchè tenendo conto degli interventi che gli enti obbligati eseguono con fondi propri. Allorchè saranno costituiti i consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, la Regione definirà i compiti dei consorzi stessi in ordine alla formazione dei programmi di opere pubbliche.

Le proposte di programma, formulate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali devono pervenire al competente assessorato della giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

La specificazione del programma di opere pubbliche è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 3.

Gli uffici del genio civile e gli altri uffici periferici e locali della Regione prestano la loro assistenza e collaborazione ai consorzi di gestione dei comprensori economico-urbanistici o alle amministrazioni provinciali in ordine agli adempimenti di predisposizione delle proposte di programma di cui al precedente art. 2 per ciò che concerne particolarmente l'accertamento e la verifica tecnico-economica nonchè la fattibilità ed i tempi di attuazione delle opere e dei lavori.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge e in attesa del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale previsti dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, al fine di consentire l'avvio delle complesse operazioni preliminari per l'esecuzione delle opere e lavori di cui alla presente legge, la Regione è autorizzata a predisporre un primo programma generale di interventi con una previsione complessiva di investimenti pari a lire 100 miliardi.

Il programma suddetto sarà attuato gradualmente sulla base e nei limiti delle somme che a tal fine saranno stanziate annualmente sui bilanci regionali tenuto conto dell'appaltabilità degli interventi programmati.

Alla quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà in sede di formazione del bilancio annuale.

Art. 5.

I contributi finanziari regionali di cui al precedente art. 1 sono concessi nei casi, secondo le modalità e nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 6.

La misura del contributo in annualità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, può essere elevata fino al sette per cento ove si tratti di opere da eseguire con mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e fino all'otto per cento negli altri casi.

Per le opere da realizzare in aree di intervento ritenute prioritarie in relazione alle finalità di riequilibrio territoriale e socio-economico nonchè per le opere di rilevante dimensione ed impegno riguardanti particolarmente il settore igienico-sanitario come individuate dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi, il contributo regionale può essere concesso fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui compresi gli oneri per spese ed interessi.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, si applica anche nei confronti dei consorzi il cui territorio almeno in prevalenza è classificato montano e costituiti tra comuni in maggioranza con bilancio deficitario.

Il contributo in annualità è concesso per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento del mutuo che verrà all'uopo contratto dall'ente interessato e comunque per un periodo non superiore ai trentacinque anni.

Rimane fermo quanto stabilito nel terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 66.

Art. 7.

I contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche per l'esecuzione di lavori di sistemazione, adattamento, demolizione, ristrutturazione e ampliamento di immobili di proprietà dei comuni, province, comunità montane e loro consorzi da adibire a sedi di propri uffici e di servizi pubblici e sociali.

Il contributo può riguardare altresì la spesa occorrente per l'espropriazione degli immobili suscettibili della destinazione indicata al precedente comma.

Il contributo suddetto è concesso nella misura del cento per cento o in quella occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, qualora i suddetti immobili ricadano nel centro storico e siano d'interesse storico, artistico, archeologico o monumentale, o comunque compresi nel censimento previsto alla lettera *a*), dell'art. 8 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76.

Art. 8.

Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli enti locali e di accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche, la Regione promuove e realizza le intese più opportune con gli istituti di credito in relazione all'attuazione del programma pluriennale di cui al precedente art. 1.

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1974, N. 41

Art. 9.

L'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, è così sostituito:

Per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo, concorso o sussidio regionale, il presidente della giunta regionale o l'assessore ai lavori pubblici all'uopo delegato, su richiesta motivata dell'ente può disporre, sentita la competente commissione consiliare, che gli uffici dell'amministrazione regionale provvedano agli adempimenti relativi alla realizzazione dell'opera oppure alla sola progettazione od esecuzione della stessa.

Rimane ferma la competenza degli enti di cui al precedente comma, a deliberare l'opera, ad approvare il relativo progetto, nonchè l'eventuale contrazione del mutuo.

Qualora l'intervento regionale sia richiesto anche per la fase dell'esecuzione, l'opera è consegnata all'ente richiedente, in via provvisoria, con il verbale di ultimazione dei lavori, e, in via definitiva con l'atto di collaudo; a tal fine un rappresentante dell'ente interessato partecipa alle relative operazioni.

Art. 10.

Il contributo o concorso regionale integrativo sulla maggiore spesa di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, può essere concesso entro il limite di aumento del trenta per cento della spesa inizialmente ammessa in relazione alle gare con offerta in aumento espletate entro novanta giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge e comunque indette non oltre il 30 giugno 1977.

Il termine previsto al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 61, è prorogato al 30 giugno 1977.

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, è prorogato al 31 marzo 1977.

L'integrazione finanziaria regionale sulla maggiore spesa è disposta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente all'uopo delegato.

Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si farà fronte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della succitata legge n. 41.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 11 della legge 17 agosto 1974, n. 41, è così sostituito:

Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato, a presentazione del verbale di consegna dei lavori, nella misura del cinquanta per cento dell'importo complessivamente previsto al netto del ribasso di asta; per un ulteriore quaranta per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori; il residuo dieci per cento o il minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, è sostituito dal seguente:

I comuni, le amministrazioni provinciali, le comunità montane ed i loro consorzi, per le opere di loro competenza, nonchè i comuni per le opere dei soggetti anche non territoriali e per per la formazione ed attuazione dei piani di zona dell'edilizia economica e popolare, sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzatori dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i dipendenti dell'amministrazione che conferisce l'incarico e con le modalità atte a garantire l'imparzialità dell'opera prestata.

Art. 13.

Il presidente della giunta regionale, in esecuzione del disposto del secondo e quarto comma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, autorizza il pagamento della indennità di cui all'art 17 della stessa legge su istanza dei conduttori dei fondi, assoggettati ad espropriazione, od ordina lo svincolo della medesima indennità, depositata nella Cassa depositi e prestiti previa produzione di titolo valido a dimostrare la legittimità dello *status* vantato.

Qualora i soggetti, interessati al pagamento o allo svincolo della indennità, non siano in grado di fornire il mezzo di prova di cui al comma precedente potranno sostitutivamente produrre gli atti appresso indicati, sempre che non ricorra il caso in cui la legge preveda espressamente per particolari tipi di conduzione la formalità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla titolarità del diritto vantato dal conduttore, se la somma da corrispondere non sia superiore a L. 100.000;

b) atto notorio che attesti la titolarità del diritto vantato dal conduttore, atto di malleveria o altra idonea garanzia da prestarsi in vista di eventuali diritti di terzi che possano essere fatti valere fino alla scadenza del termine di impugnativa del decreto di esproprio, qualora la somma da corrispondere sia superiore a L. 100.000.

Art. 14.

Le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, così come modificate e integrate dalla presente legge, si applicano anche per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferita alla competenza regionale dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 26 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 gennaio 1977.

(4804)

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. 13.

Intervento regionale urgente per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può concedere ai comuni, alle province ed agli altri enti obbligati contributi in conto capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per far fronte ai maggiori oneri connessi con l'esecuzione di opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni, ed agli articoli 12 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, che siano già state iniziate o comunque appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora gli enti obbligati dovessero usufruire di finanziamenti integrativi statali, i contributi regionali di cui al precedente comma saranno concessi nella misura necessaria a coprire il fabbisogno residuo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati trasmettono al competente assessorato regionale ai lavori pubblici le richieste di concessione del contributo regionale specificando il relativo fabbisogno di spesa.

Art. 2.

Il programma di utilizzazione dei fondi disponibili, approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, determina la ripartizione per provincia della somma da destinare agli interventi previsti al precedente art. 1, con priorità per i maggiori oneri derivanti dalle opere già iniziate.

Art. 3.

Gli enti interessati, in relazione agli interventi di cui alla presente legge, dispongono perizia di variante e/o suppletiva; nella perizia sono indicati, tra l'altro, i lavori assistiti da contributo statale.

Il presidente della giunta regionale, in esecuzione del programma approvato e nei limiti della disponibilità di bilancio, concede il contributo ed impegna la relativa spesa.

Art. 4.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di lire 5 miliardi. La spesa stessa sarà iscritta su apposito capitolo, di nuova istituzione, del bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: « Interventi urgenti a favore dei comuni, delle province e degli altri enti obbligati per il completamento dei programmi statali in materia di edilizia scolastica » mediante prelevamento dal capitolo 22682, concernente il fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante utilizzazione delle maggiori assegnazioni per l'anno medesimo della quota regionale di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con decreto del presidente della giunta saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'anno 1977.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 marzo 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1977.

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1977, n. 14.

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la tredicesima mensilità del 1976 e L. 25.000 per la tredicesima mensilità del 1977.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto compete lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che si prevede di L. 455.000.000 per l'anno 1976 e di L. 1.054.000.000 per l'anno 1977, per un totale di L. 1.509.000.000, si farà fronte, nel corrente anno finanziario, come segue:

per L. 79.200.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 10114 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977, concernente spese per il personale addetto al consiglio regionale, che offre sufficiente disponibilità;

per L. 1.429.800.000 mediante utilizzazione di pari importo dell'incremento dello stanziamento iscritto al cap. 10321 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 marzo 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1977.

(4805)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S (c. m. 411100771530)